

PROVINCIA DI PESARO E URBINO



STATUTO

Delibera n. 76 del 7.7.2003.

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Elementi Costitutivi

1. La Provincia di Pesaro e Urbino ai sensi del decreto 22 dicembre 1860 n. 4495 comprende i territori dei Comuni di Acqualagna, Apecchio, Auditore, Barchi, Belforte all'Isauro, Borgo Pace, Cagli, Cantiano, Carpegna, Cartoceto, Casteldelci, Colbordolo, Fano, Fermignano, Fossombrone, Fratte Rosa, Frontino, Frontone, Gabicce Mare, Gradara, Isola del Piano, Lunano, Macerata Feltria, Maiolo, Mercatello sul Metauro, Mercatino Conca, Mombaroccio, Mondavio, Mondolfo, Montecalvo in Foglia, Monte Cerignone, Monteciccardo, Monte Copiolo, Montefelcino, Monte Grimano, Montelabbate, Montemaggiore al Metauro, Monte Porzio, Novafeltria, Orciano di Pesaro, Peglio, Pennabilli, Pergola, Pesaro, Petriano, Piagge, Piandimeleto, Pietrarubbia, Piobbico, Saltara, San Costanzo, San Giorgio di Pesaro, San Leo, San Lorenzo in Campo, Sant'Agata Feltria, Sant'Angelo in Lizzola, Sant'Angelo in Vado, Sant'Ippolito, Sassocorvaro, Sasso Feltrio, Serra Sant'Abbondio, Serrungarina, Talamello, Tavoleto, Tavullia, Urbania, Urbino.

2. La Provincia riconoscendo la piena attualità del succitato Decreto e suoi allegati, ha per sedi di capoluogo le Città di Pesaro e di Urbino con le funzioni loro assegnate dal Decreto medesimo.

3. La Provincia ha un proprio gonfalone ed uno stemma, come quelli già in uso, il cui disegno viene allegato al presente Statuto.

4. La Provincia ha come proprio vessillo una bandiera con le stesse proporzioni in altezza ed in lunghezza della Bandiera Italiana e della Bandiera UE. Lo stemma della Provincia di Pesaro e Urbino nei colori propri sarà posto centralmente su un fondo bianco e rosso, equamente diviso e sarà accompagnato dalla scritta "Provincia di Pesaro e Urbino".

Art. 2

Principi Fondamentali

1. La Provincia, Ente rappresentativo della propria comunità, ed Ente intermedio tra Comune e Regione, concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale

che impediscono il pieno sviluppo della persona umana, il libero esercizio dei diritti inviolabili dell'uomo e la pari dignità sociale di tutti i cittadini, favorendo anche l'integrazione sociale degli immigrati, valorizzandone le culture e le tradizioni.

2. La Provincia adotta il principio di sussidiarietà nei rapporti con gli Enti Locali e nell'azione amministrativa a favore dei cittadini.

Art. 3

Funzioni Fondamentali

1. La Provincia nell'esercizio delle funzioni proprie e delegate:

- promuove le condizioni per rendere effettivi il diritto al lavoro, allo studio, alla cultura e alla parità giuridica e alla pari opportunità tra uomo e donna nella vita sociale, lavorativa e istituzionale;
- tutela il lavoro in tutte le sue forme ed organizzazioni;
- sostiene il pieno esercizio dei diritti di libertà;
- garantisce che l'assetto del territorio sia rivolto alla protezione e conservazione della natura della salute e delle condizioni di vita delle generazioni attuali e future, promuovendo la realizzazione di un giusto rapporto tra città e campagna, subordinando a queste necessità gli interventi relativi alle opere d'interesse pubblico, agli insediamenti umani e alle attività produttive; interviene per difendere il suolo, le foreste, la flora, la fauna, nonché gli ecosistemi, per governare e tutelare le acque, per prevenire ed eliminare le cause di inquinamento;
- agisce perchè siano assicurati in pari misura a tutti i cittadini i servizi sociali;
- concorre alla difesa del paesaggio e del patrimonio storico e artistico del proprio territorio, anche al fine di sviluppare il turismo e le attività economiche connesse;
- riconosce nella proprietà e nelle imprese individuali e associate degli imprenditori agricoli e nella cooperazione, le strutture fondamentali della agricoltura del proprio territorio ed interviene a sostegno della professionalità agricola soprattutto giovanile ed indirizzata a sviluppare nuove professionalità e anche pratiche colturali biologiche o comunque conservative del patrimonio agroforestale;
- favorisce lo sviluppo, l'ammodernamento tecnologico e i livelli di produzione del settore industriale;
- riconosce l'attività di pesca marittima come fattore importante della propria economia da sostenere agevolandone le forme associative e di cooperazione;
- agevola e tutela l'artigianato anche nelle sue forme associate;
- promuove e favorisce in ogni settore la cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione;
- promuove e agevola l'organizzazione razionale delle attività commerciali e distributive al fine prevalente della tutela dei consumatori;
- opera per il superamento degli squilibri territoriali e settoriali, con particolare riferimento allo sviluppo delle aree interne;
- assume iniziative per le zone e le Comunità Montane, incentivando la gestione associata di funzioni e servizi da parte dei Comuni anche mediante la costituzione di unioni di Comuni;
- nel rispetto della disciplina regionale in materia, qualora se ne ravvisi l'opportunità, può istituire i Circondari demandando ad apposito regolamento l'istituzione dell'Assemblea dei Sindaci e la previsione della nomina di un presidente del Circondario;
- contribuisce allo sviluppo della ricerca scientifica, della cultura ed

- all'organizzazione dell'istruzione, anche universitaria;
- contribuisce, in particolare, anche finanziariamente, allo sviluppo dell'Università di Urbino;
 - riconosce nella attività culturale, nella pratica sportiva dilettantistica, nell'impegno del tempo libero, momenti essenziali ed autonomi della formazione ed esplicazione della persona umana ed a tal fine li favorisce promuovendo strutture decentrate ed iniziative idonee;
 - favorisce l'associazionismo in genere e particolarmente quello giovanile, riconoscendo adeguatamente il ruolo delle organizzazioni sindacali quali soggetti sociali costituzionalmente tutelati;
 - si impegna a rimuovere le varie cause di emarginazione giovanile;
 - attiva forme e procedure atte a favorire gli interventi a favore delle politiche giovanili, al fine di raccordare il mondo dei bisogni giovanili con politiche istituzionali e di favorire attività di scambio con le varie esperienze degli altri paesi, con particolare riguardo all'ambito europeo;
 - opera e coordina iniziative per l'integrazione nella società e l'inserimento attivo nel lavoro e nelle attività ricreative e culturali dei disabili e la difesa dei loro diritti;
 - riconosce il valore dell'anziano, favorendo un ruolo attivo della sua presenza nella società.

2. La Provincia partecipa come soggetto primario alla programmazione regionale e definisce gli obiettivi ed i criteri della propria azione mediante programmi, piani, progetti generali e settoriali, essa assicura nella formazione e nell'attuazione dei medesimi la partecipazione degli Enti Locali, dei cittadini, delle loro organizzazioni sociali, economiche, culturali e politiche.

3. La Provincia garantisce la più ampia informazione sulla propria attività come condizione per un democratico rapporto con la comunità provinciale, operando in forme dirette e promuovendo iniziative atte ad assicurare l'utilizzazione dei servizi pubblici di informazione.

4. In armonia con lo spirito della Costituzione la Provincia attraverso i rapporti di gemellaggio intrattiene relazioni culturali e sociali con altri Poteri Locali di Paesi Esteri al fine di perseguire la cooperazione e lo sviluppo dei popoli.

5. L'attività della Provincia si armonizza con la politica estera italiana, con la legislazione italiana-europea e con la Carta delle Nazioni Unite, anche attraverso l'adesione ad associazioni con Enti riconosciuti dalla Comunità Europea e dall'organizzazione delle Nazioni Unite.

6. Il Presidente della Provincia e l'intero Consiglio Provinciale, quale struttura di primo livello e di coordinamento, sono i principali garanti dei valori e dei diritti dei bambini e delle bambine e si devono impegnare per lo sviluppo della loro intera personalità, mettendo in atto conseguenti concrete e qualificate iniziative atte a realizzare tali attività cooperando in tale direzione con tutte quelle organizzazioni nazionali ed internazionali (Unicef) che si adoperano per il rispetto e sviluppo dell'intera comunità.

TITOLO II

ORGANI DELLA PROVINCIA E LORO FUNZIONAMENTO

Art. 4 Organi

1. Sono organi della Provincia il Consiglio, la Giunta, il Presidente, il Presidente del Consiglio.

Art. 5 Attribuzioni e Funzionamento degli Organi

1. L'elezione, le attribuzioni, il funzionamento degli organi di cui all'articolo precedente sono disciplinati dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.

Art. 6 Consiglio Provinciale

1. L'elezione del Consiglio Provinciale la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

2. I consiglieri provinciali entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

3. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate dal Consigliere medesimo al Presidente del Consiglio. Esse devono essere assunte immediatamente al protocollo nell'ordine di presentazione e sono irrevocabili, non necessitano di prese d'atto e diventano immediatamente efficaci.

4. Il Consiglio entro e non oltre 10 giorni dalla data di ricevimento delle dimissioni deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

5. Non si fa luogo alla surrogazione qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art. 141, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

6. I Consiglieri decadono dalla carica qualora restino assenti per cinque (5) sedute consecutive del Consiglio ovvero presentino in un anno solare una percentuale di presenze inferiore al 30% senza adeguate giustificazioni.

7. Il procedimento dichiarativo della decadenza è promosso dal Presidente del Consiglio secondo le modalità e le procedure fissate dal regolamento del Consiglio.

8. Il Consigliere proposto per la decadenza ha diritto di far valere le cause giustificative delle assenze che devono essere sottoposte al parere della Commissione Consiliare di garanzia.

9. Il Consiglio provinciale è dotato di autonomia organizzativa, funzionale e gestionale. Il regolamento di cui al successivo art. 11 fissa le modalità per la fornitura di attrezzature, strutture e mezzi finanziari al Consiglio e disciplina la gestione di tutte le risorse attribuite allo stesso per il suo funzionamento e per il funzionamento dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

10. Gli avvisi di convocazione della prima seduta successiva alle elezioni sono inviati dal consigliere anziano almeno cinque giorni prima della seduta.

11. Consigliere anziano è quello che ha riportato la cifra elettorale individuale più alta.

Art. 7

Presidenza del Consiglio

1. La prima seduta del Consiglio viene convocata e presieduta dal Consigliere anziano nel termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione per la convalida degli eletti, ivi compreso il Presidente della Provincia. Si procede quindi all'elezione del Presidente del Consiglio e dei due Vice Presidenti del Consiglio secondo le modalità di cui al successivo secondo comma. La seduta prosegue poi sotto la presidenza del Presidente del Consiglio che dà la parola al Presidente della Provincia il quale comunica i nominativi dei componenti della Giunta e illustra il documento programmatico. Tale seduta deve essere tenuta entro e non oltre 10 giorni dalla convocazione di cui sopra.

2. Il Consiglio Provinciale, subito dopo aver provveduto alla convalida degli eletti, elegge fra i suoi componenti, il Presidente del Consiglio e due Vice Presidenti. Il Presidente del Consiglio e in sua assenza chi ne fa le veci, per l'esercizio delle sue funzioni si avvale dell'Ufficio di Supporto all'Attività del Consiglio e delle sue Commissioni, già in essere.

3. L'elezione del Presidente avviene a scrutinio segreto per chiamata. Per la sua elezione è richiesta la maggioranza qualificata dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, nella stessa seduta si procede a nuova votazione, nella quale è richiesta la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Nel caso in cui anche tale votazione abbia esito negativo si effettua subito il ballottaggio tra i due candidati più votati nel secondo scrutinio: risulta eletto colui che raccoglie la maggioranza dei voti o, in caso di parità, il più anziano d'età. L'elezione dei due Vice Presidenti avverrà nella stessa seduta in un'unica votazione a scrutinio segreto per chiamata, con voto limitato ad un solo candidato. Risulteranno eletti i due consiglieri che avranno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità fra più candidati risulteranno eletti i candidati più anziani di età. La deliberazione di nomina del Presidente e dei Vice Presidenti è immediatamente eseguibile.

4. La carica di Presidente del Consiglio è incompatibile con altre cariche eventualmente ricoperte all'interno della Provincia e in enti, aziende, istituzioni dipendenti o controllate dalla Provincia stessa.

5. Le sedute consiliari sono presiedute dal Presidente del Consiglio; in caso di assenza o impedimento, il Consiglio è presieduto dal Vice Presidente vicario e, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dall'altro Vice Presidente. In caso di assenza

del Presidente e dei Vice Presidenti, presiede il Consigliere anziano.

6. Il Vice Presidente vicario è designato, fra i due Vice Presidenti, dal Presidente del Consiglio col criterio della rotazione paritetica con un periodo massimo di sei mesi.

7. Le funzioni del Presidente del Consiglio sono:

- a) la rappresentanza del Consiglio nell'espletamento dei suoi lavori, che egli convoca e dirige onde assicurarne il buon andamento nel rispetto delle norme del Regolamento del Consiglio. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente del Consiglio si ispira a criteri di imparzialità e trasparenza; egli tutela le prerogative ed assicura l'esercizio dei diritti dei Consiglieri, mantiene i rapporti con i gruppi consiliari ed esamina le questioni sottoposte dai Consiglieri;
- b) la predisposizione dell'ordine del giorno e la fissazione della data delle riunioni del Consiglio, sentito il Presidente della Provincia e, se del caso, sentiti i capigruppo consiliari;
- c) la diramazione degli avvisi di convocazione del Consiglio;
- d) la proclamazione degli esiti delle votazioni consiliari;
- e) la firma degli atti del Consiglio unitamente al segretario generale;
- f) l'esercizio dei poteri di polizia nelle adunanze consiliari;
- g) la presidenza della Commissione Permanente dei Capigruppo, alle cui riunioni dovrà essere sempre invitato il Presidente della Giunta Provinciale o componenti della stessa;
- h) l'attivazione delle Commissioni Consiliari, vigilando sull'andamento dell'attività delle stesse e, se del caso, richiamando i loro Presidenti al rispetto delle norme previste dallo Statuto nonché dal Regolamento e in via eccezionale, se necessario, la possibilità di convocare riunioni delle stesse;
- i) la sovrintendenza al funzionamento dell'Ufficio di Supporto all'Attività del Consiglio e delle sue Commissioni d'intesa con il Dirigente di Settore e con il coordinamento del Segretario Generale;
- l) la presidenza, direttamente o delegando i Vice Presidenti, della prima riunione delle Commissioni consiliari dopo la loro costituzione, per la elezione del Presidente e Vice Presidente delle stesse.

8. Il Presidente del Consiglio e i Vice Presidenti del Consiglio durano in carica fino allo scioglimento del Consiglio che li ha eletti, essi possono essere revocati per inadempienze connesse all'esercizio delle loro funzioni. La richiesta motivata di revoca deve essere depositata almeno 10 giorni prima della seduta consiliare nella quale sarà discussa e deve essere sottoscritta da almeno 10 consiglieri; per la sua approvazione è richiesto il voto favorevole dei due terzi dei componenti del Consiglio.

Art. 8

Prerogative dei Consiglieri

1. Il Consiglio Provinciale è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo.

2. I Consiglieri rappresentano l'intera provincia.

3. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del Consiglio e possono formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni, nonché presentare proposte di ordini del giorno e di atti deliberativi.

4. Ogni Consigliere ha diritto di chiedere e di ottenere secondo le procedure ed i limiti stabiliti dal Regolamento, dalla Provincia e, tramite la Provincia, dagli enti ed aziende da essa dipendenti, notizie su documenti amministrativi e copie degli stessi, utili all'espletamento del proprio mandato, salvi i casi di esclusione stabiliti dalla legge.

5. I documenti amministrativi, sono quelli identificati come tali dall'art. 22 - Il comma della legge 7.8.1990 n. 241.

6. Ogni Consigliere è tenuto al segreto d'ufficio nei casi specificatamente determinati dalla legge.

7. I Consiglieri possono recarsi in missione in ragione del loro mandato, previa autorizzazione scritta del Presidente del Consiglio con diritto al trattamento di missione ovvero, in alternativa, al rimborso delle spese sostenute.

8. I Consiglieri possono, a richiesta, ottenere la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione. Il regolamento del Consiglio disciplina le modalità di tale trasformazione.

Art. 9 **Gruppi consiliari**

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi.

2. La Giunta mantiene i rapporti con i gruppi consiliari e, in conformità alle decisioni del Consiglio, assicura agli stessi per l'assolvimento delle loro funzioni, la disponibilità dei locali, personale e servizi tenendo presenti le esigenze comuni a ogni gruppo e la consistenza numerica dei gruppi stessi.

3. Nell'organizzazione degli Uffici dell'Ente è prevista una dotazione di personale da assegnare al funzionamento dei gruppi consiliari.

4. Ai gruppi sono assegnate le risorse finanziarie necessarie per il loro funzionamento, anche in proporzione all'entità numerica dei rispettivi componenti, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 10 **Convocazione del Consiglio**

1. Il Consiglio è convocato dal suo Presidente, sentito il Presidente della Provincia,
- a) per iniziativa del Presidente del Consiglio stesso e/o del Presidente della Provincia, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste e convocando la seduta in un termine non superiore a venti giorni;
 - b) su richiesta di un quinto dei Consiglieri in carica in un termine non superiore a venti giorni inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste;
 - c) su richiesta del Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 11 **Regolamento del Consiglio**

1. L'attività del Consiglio è disciplinata da un regolamento approvato con la maggioranza dei due terzi dei componenti.
2. Qualora dopo due votazioni non si raggiunga il quorum il regolamento è approvato nella successiva seduta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3. La stessa maggioranza è richiesta per le eventuali modifiche.

Art. 12 **Sedute Consiliari**

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, eccettuati i casi previsti dal regolamento.
2. Il Consiglio delibera in prima convocazione con l'intervento della metà dei Consiglieri assegnati ed a maggioranza dei presenti, salvo i casi per cui è prescritta una maggioranza qualificata.
3. In seconda convocazione, da tenersi in un giorno diverso, è sufficiente la presenza di 1/3 dei Consiglieri assegnati.
4. Il Regolamento contiene norme circa la verifica del numero legale e il calcolo della maggioranza.

Art. 13 **Commissioni Consiliari**

1. Il Consiglio istituisce Commissioni Consultive permanenti, composte in relazione all'entità numerica dei gruppi, nonché Commissioni di controllo e di garanzia. La scelta dei presidenti di queste ultime spetta ai consiglieri di opposizione.
2. Ogni Consigliere ha diritto a far parte almeno di una Commissione.
3. Il voto, la composizione e le norme di funzionamento delle Commissioni sono disciplinate dal Regolamento.
4. Tutti i Consiglieri possono partecipare con diritto di parola e di proposta al lavoro delle Commissioni permanenti.
5. Ogni Commissione elegge al proprio interno un Presidente ed un Vice Presidente.
6. Il Presidente ed i componenti la Giunta hanno diritto di partecipare, senza voto, ai lavori delle Commissioni. Ne hanno l'obbligo se richiesti dalla Commissione.
7. Le Commissioni hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni, sentito il Presidente della Giunta, dei titolari degli Uffici dell'Amministrazione, nonché degli Amministratori e Dirigenti degli Enti e delle Aziende dipendenti dalla Provincia.
8. Le Commissioni hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti

senza che sia loro opposto il segreto d'ufficio.

Art. 14

Funzionamento delle Commissioni Consiliari

1. Le Commissioni consultive possono consultare le rappresentanze della società civile; operano normalmente con la partecipazione dei rappresentanti di Enti ed Associazioni il cui contributo sia ritenuto utile; possono chiedere alla Giunta di avvalersi della collaborazione di esperti.
2. Le Commissioni possono procedere ad udienze conoscitive.
3. Il Consiglio può istituire Commissioni speciali d'indagine e di studio su materie ed argomenti che comunque interessino la provincia.
4. Il Consiglio assicurerà l'istituzione della Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna.
5. Le Commissioni di controllo e di garanzia possono chiedere l'audizione dei rappresentanti degli enti ed aziende controllate dalla Provincia, e dei responsabili dei servizi dell'Amministrazione provinciale, nonché acquisire atti e documenti inerenti l'attività dei predetti.

Art. 15

Azione popolare

1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano alla provincia.
2. In caso di soccombenza, se la Provincia non si è costituita aderendo all'azione dell'elettore, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso.

LA GIUNTA E IL SUO PRESIDENTE

Art. 16

Composizione della Giunta

1. La Giunta è composta dal Presidente e da otto Assessori dei quali uno con funzioni di Vice Presidente.
2. Qualora un consigliere provinciale assuma la carica di assessore il medesimo cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, al suo posto rientra il primo dei non eletti della medesima lista.
3. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i

parenti e affini fino al terzo grado del Presidente.

Art. 17

Elezione del Presidente e della Giunta – Linee programmatiche di Governo

1. Il Presidente della Provincia è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio.
2. Il Presidente della Provincia nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Presidente, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.
3. Possono essere nominati assessori cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere.
4. Entro 60 giorni dall'insediamento del Consiglio Provinciale, il Presidente, sentita la Giunta, consegna al Presidente del Consiglio il documento contenente le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Entro i 30 giorni successivi il Consiglio esamina ed approva il predetto documento.
5. Il Consiglio definisce annualmente l'attuazione delle linee programmatiche da parte del Presidente e della Giunta, con l'approvazione di bilanci di previsione annuale e pluriennale e della relazione previsionale e programmatica.
6. La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione delle linee programmatiche viene effettuata annualmente con l'approvazione del rendiconto della gestione. E' facoltà del Consiglio provvedere ad adeguare ed integrare le linee programmatiche sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere nel corso del mandato.
7. Ciascun consigliere provinciale ha il pieno diritto di partecipare alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche mediante presentazione di appositi emendamenti con le modalità stabilite dal regolamento del Consiglio Provinciale.

Art. 18

Competenze e attribuzioni della Giunta

1. La Giunta collabora con il Presidente della Provincia nell'amministrazione della stessa ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non sono riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dallo statuto, del Presidente, del Segretario o dei funzionari dirigenti, collabora con il Presidente nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
 - In particolare compete alla Giunta
 - l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
 - esprimere il parere sulla nomina del Direttore Generale;

- esprimere il parere sulla proposta di revoca del Segretario per violazione dei doveri d'ufficio;
- l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) che definisce gli obiettivi dell'esercizio finanziario e assegna a ciascun dirigente una quota parte delle risorse finanziarie del bilancio in relazione ai procedimenti per i quali è nominato responsabile, e per gli oneri di personale e per risorse strumentali assegnate;
- L'adozione degli atti di costituzione in giudizio, promozione di liti e arbitrati e transazione delle liti stesse.

Art. 19

Competenze del Presidente

1. Il Presidente della Provincia è organo responsabile dell'amministrazione della Provincia.
2. Il Presidente della Provincia rappresenta l'Ente, convoca e presiede la Giunta e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.
3. Esercita le funzioni attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate alla Provincia.
4. Attribuisce le competenze ai singoli componenti della Giunta.
5. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio il Presidente della Provincia provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende ed istituzioni.
6. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.
7. Nomina il Segretario Generale e può revocarlo, previo parere della Giunta, per violazione dei doveri d'ufficio;
8. Nomina e revoca il Direttore Generale, previo parere della Giunta non vincolante;
9. Il Presidente nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge;
10. Verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite ed agli obiettivi e programmi dell'Ente;
11. Il Presidente, ove non sia diversamente stabilito da norme regolamentari, ha la rappresentanza della Provincia nei giudizi di qualunque natura a seguito della decisione della Giunta di costituzione in giudizio o di promozione delle liti, fatte salve le specifiche competenze attribuite nelle controversie tributarie e in quelle in materia di impiego.

Art. 20

Obbligo di astensione

1. Salve le cause di ineleggibilità ed incompatibilità di cui alle vigenti disposizioni di legge, i componenti degli organi della Provincia devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti o contabilità loro proprie nei confronti della Provincia e degli Enti o aziende da essa dipendenti o soggetti alla sua amministrazione o vigilanza. Parimenti devono astenersi quando si tratta di interesse proprio, o d'interesse, liti o contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado, o del coniuge, o di conferire impieghi ai medesimi. Devono inoltre astenersi dal prendere parte direttamente od indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni di beni e servizi o appalti di opere nell'interesse della Provincia o di Enti soggetti alla sua amministrazione, vigilanza o tutela.

2. Il divieto di cui al comma precedente comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano anche al Segretario provinciale ed al Vice Segretario.

TITOLO III**ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
IL DIFENSORE CIVICO
ACCESSO ALLE INFORMAZIONI
ED AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Art. 21****Diritti di partecipazione**

1. I partiti politici, gli Enti Locali, i Sindacati, le Associazioni Cooperativistiche, le organizzazioni sociali e tutti i cittadini concorrono alla determinazione delle scelte amministrative della Provincia; a tal fine la Provincia può anche costituire apposite Consulte o Commissioni tematiche.

Art. 22**Rapporti fra Provincia ed Associazioni**

1. La Provincia rispetta e valorizza l'autonomia delle organizzazioni sociali e le forme di associazionismo e di autogestione.

2. La valorizzazione delle libere forme associative avviene anche mediante fornitura di mezzi e strumenti, l'affidamento di organizzazione di manifestazioni, iniziative e servizi per conto dell'Amministrazione Provinciale e la promozione di organismi di partecipazione dei cittadini all'Amministrazione Provinciale e alla gestione degli uffici e dei servizi.

3. La Provincia riconosce e valorizza il ruolo delle Organizzazioni economiche e produttive operanti nel territorio provinciale, sia quali soggetti rappresentativi di interessi collettivi diffusi, sia quali interlocutori attivi e propositivi nelle scelte di politica economica.

4. A tal fine la Provincia promuove la costituzione di una "consulta provinciale dell'economia e del lavoro", attraverso la quale realizza la effettiva partecipazione delle forme suddette nella definizione degli indirizzi e dei programmi di attuazione nei settori e nelle materie di competenza della Provincia.

5. Apposito regolamento disciplinerà la composizione ed il funzionamento della consulta.

Art. 23**Situazioni giuridiche soggettive**

1. La Provincia, nel procedimento relativo alla adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive informa gli interessati tempestivamente, notificando ad essi il sunto essenziale del contenuto delle decisioni adottande nei termini e con le modalità stabilite nel regolamento sul procedimento amministrativo.

2. Gli interessati possono intervenire nel corso del procedimento, motivando con atto scritto le loro valutazioni, considerazioni e proposte.

3. La Provincia dà notizia del contenuto degli interventi degli interessati negli atti formali idonei per le decisioni dell'Amministrazione.

4. I cittadini che per qualsiasi ragione dovessero ritenersi lesi nei loro diritti ed interessi possono sempre ricorrere nelle forme di legge.

Art. 24

Istanze, proposte e petizioni

1. Tutti i cittadini aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio Provinciale, hanno facoltà di presentare istanze, proposte e petizioni sia di cittadini singoli che associati.

2. Le medesime non possono che riguardare funzioni e servizi di competenza della Provincia.

3. Tutte le istanze, proposte e petizioni devono essere indirizzate al Presidente e contenere chiaramente l'oggetto della richiesta ed essere regolarmente firmate.

4. Alle istanze, proposte e petizioni ammesse, esaminate e decise è data risposta scritta a cura degli Uffici competenti e firmata dal Presidente.

5. Le risposte sono rese note per lettera agli interessati.

Art. 25

Referendum

1. L'Amministrazione Provinciale può consultare la popolazione su questioni di interesse locale rientranti nella sfera delle proprie competenze istituzionali.

2. Il referendum consultivo è indetto con delibera del Consiglio Provinciale assunta con il voto favorevole della maggioranza dei propri componenti.

3. E' inoltre consentito il referendum propositivo o abrogativo sulla base di quesiti sottoscritti da un gruppo di promotori composto da almeno 400 elettori.

4. Per la celebrazione della consultazione referendaria è necessario che il quesito proposto sia sottoscritto da almeno 12.000 elettori.

5. Il referendum abrogativo dovrà riguardare atti del Consiglio Provinciale o parte di essi.

6. Perché il referendum abbia esito positivo è necessaria la partecipazione al voto di almeno il 50% degli aventi diritto.

7. Apposito regolamento stabilirà le condizioni di ammissibilità dei quesiti referendari nonché le modalità di espletamento delle consultazioni.

Art. 26

Istituzione del Difensore Civico Provinciale

1. Può essere istituito il Difensore Civico Provinciale, anche avvalendosi dei Difensori Civici di altre Istituzioni.

Art. 27

Elezione del Difensore Civico

1. Il Difensore Civico è eletto con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri.
2. Qualora si ritenga di utilizzare il Difensore Civico di altre Istituzioni, l'incarico dovrà essere approvato dal Consiglio con lo stesso quorum indicato al comma precedente.

Art. 28

Durata in carica del Difensore Civico

1. Il Difensore Civico dura in carica cinque anni e non è rieleggibile; può essere revocato dal Consiglio con la stessa maggioranza prevista per la sua nomina, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni.
2. Il Difensore Civico esercita le sue funzioni anche per i periodi di vacanza o di scioglimento del Consiglio Provinciale e rimane in carica, anche dopo la scadenza del quinquennio, fino all'elezione del successore.

Art. 29

Cause di ineleggibilità e incompatibilità

1. Non sono eleggibili all'ufficio di Difensore Civico:
 - a) I membri del Parlamento Nazionale od europeo, i Consiglieri Regionali, Provinciali e Comunali;
 - b) I dipendenti dell'Amministrazione Provinciale o chi presti, comunque, la propria opera a favore dell'Amministrazione Provinciale;
 - c) Gli Amministratori di Enti Pubblici o/a partecipazione pubblica.
2. L'ufficio del Difensore Civico è incompatibile con l'esercizio di ogni funzione pubblica, con l'espletamento di attività di qualsiasi natura a favore o connesse con le funzioni della Provincia.
3. Il sopravvenire di una causa di incompatibilità comporta la decadenza dall'incarico, che è dichiarata dal Consiglio.
4. Il Difensore Civico è funzionario onorario ed acquista la figura di pubblico ufficiale a tutti gli effetti di legge. Egli giura di fronte al Consiglio Provinciale.
5. Ad esso spetta un compenso pari alla metà di quello spettante al Presidente.
6. A disposizione delle attività del Difensore Civico la Provincia struttura un ufficio con una dotazione di personale adeguata.

Art. 30

Compiti del Difensore Civico

1. Il Difensore Civico svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione della Provincia, segnalando anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini.
2. Egli può eseguire indagini sull'operato degli Uffici dell'Amministrazione Provinciale, degli Enti, Istituzioni, Aziende e Società da essa dipendenti o di cui fa parte, al fine di rilevarne eventuali irregolarità o ritardi e di suggerire mezzi e rimedi per la loro eliminazione.
3. In particolare spetta al Difensore Civico il potere di seguire, a tutela dei singoli cittadini, degli enti e delle formazioni sociali che vi hanno interesse e ne facciano richiesta, il regolare svolgimento delle loro pratiche presso gli uffici di cui ai precedenti commi.
4. Se nel corso dello svolgimento di tale attività il Difensore Civico rileva che pratiche simili di altri soggetti si trovano in identica posizione opera anche per queste ultime. In ogni caso segnala agli organi statutari della Provincia le irregolarità e le disfunzioni riscontrate.

Art. 31

Diritti d'accesso e d'informazione dei cittadini

1. Tutti gli atti della Amministrazione Provinciale sono pubblici ad eccezione di quelli coperti da segreto o da divieto di divulgazione per espressa previsione di norme giuridiche o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Presidente che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento di cui al comma 8, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
2. Anche in presenza di diritto alla riservatezza, il Presidente deve garantire ai soggetti interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.
3. Il Presidente ha facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'attività amministrativa. Non è comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti riguardanti atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, salvo diverse disposizioni di legge.
4. E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dall'Amministrazione Provinciale o comunque dalla stessa utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.
5. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dal regolamento. L'esame

dei documenti è gratuito.

6. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le vigenti disposizioni in materia di bollo, nonchè i diritti di ricerca e di visura.

7. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata e deve riguardare documenti formati dall'Amministrazione Provinciale o da questa detenuti stabilmente.

8. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi soltanto nei casi e nei limiti stabiliti dal regolamento.

9. Il regolamento assicura ai cittadini singoli o associati, e agli organi d'informazione, il diritto di accesso ai documenti amministrativi ed alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione, disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi; individua, con norme di organizzazione degli Uffici e dei Servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano.

10. La Provincia per quanto di propria competenza, favorisce l'informazione dei cittadini sulle attività delle Società per Azioni a cui partecipa e delle Aziende da essa dipendenti.

11. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione la Provincia assicura l'accesso alle strutture ed ai servizi degli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni.

Art. 32

Partecipazione dei cittadini nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive

1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità di cui all'art. 36 ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e a quelli che per legge debbono intervenire. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili diversi dai suoi diretti destinatari, l'Amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'Amministrazione Provinciale di adottare, anche prima dell'effettuazione delle comunicazioni, provvedimenti cautelari.

3. La Provincia non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento della istruttoria.

Art. 33

Intervento di altri soggetti nel procedimento

1. Qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati, nonchè i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento hanno facoltà di intervenire nel procedimento.

Art. 34

Diritti dei soggetti interessati al procedimento

1. I soggetti di cui all'art. 32 e quelli intervenuti ai sensi dell'art. 33 hanno diritto:

- a) di prendere visione degli atti del procedimento;
- b) di presentare memorie scritte e documenti che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

2. Le disposizioni contenute nel comma 1 lettera a) non si applicano nei confronti degli atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione dell'Amministrazione Provinciale per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.

Art. 35

Accordi sostitutivi di provvedimenti

1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 34 l'Amministrazione Provinciale può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale, ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.

2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati per atto scritto salvo che la legge disponga altrimenti.

3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.

4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'Amministrazione Provinciale recede unilateralmente dall'accordo, provvedendo a liquidare un indennizzo in relazione ai pregiudizi eventualmente verificatisi a danno del privato.

Art. 36

Comunicazione dell'avvio del procedimento

1. L'Amministrazione Provinciale provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.

2. Nella comunicazione debbono essere indicati:

- a) l'oggetto del procedimento promosso;
- b) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
- c) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia

possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'Amministrazione medesima.

4. L'omissione di talune comunicazioni prescritte può essere fatta valere soltanto dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.

Art. 37

Misure organizzative per la presentazione di atti e documenti

1. La Provincia adotta le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte dei cittadini di cui alla legge 4.1.1968 n. 15 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Qualora l'interessato dichiara che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso della stessa Amministrazione procedente o di altra pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi.

3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa Amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare.

Art. 38

Criteri e modalità per la concessione di contributi e di vantaggi economici

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono disciplinati da apposito regolamento.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui allo stesso comma 1.

TITOLO IV**DECENTRAMENTO E COOPERAZIONE CON ALTRI ENTI
PROGRAMMAZIONE
CONVENZIONI
ACCORDI DI PROGRAMMA
SERVIZI****Art. 39****Decentramento e cooperazione con altri enti**

1. Nel rispetto delle previsioni dell'art. 1, la Provincia può decentrare uffici e servizi ed istituire sportelli informativi nel proprio territorio, avvalendosi preferibilmente delle strutture delle Comunità Montane, delle Unioni di Comuni e di altre istituzioni pubbliche.
2. La Provincia attua le disposizioni di legge in materia di cooperazione e collaborazione con gli Enti locali mediante opportune forme di consultazione, al fine di determinare e raggiungere gli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione.
3. Per l'attuazione dei programmi e dei progetti la Provincia adotta gli strumenti previsti dal presente titolo.

Art. 40**Compiti di programmazione**

1. La Provincia raccoglie e coordina le proposte avanzate dai Comuni e loro Associazioni, ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione.
2. La Provincia concorre alla determinazione del programma regionale di sviluppo e degli altri programmi e piani regionali secondo le norme dettate dalla legge regionale. La Provincia, formula e adotta con riferimento alle previsioni e agli obiettivi del programma regionale di sviluppo, propri programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale e promuove il coordinamento dell'attività programmatoria dei Comuni.
3. La Provincia, inoltre, predispone ed adotta il piano territoriale di coordinamento che, ferme restando le competenze dei Comuni ed in attuazione della legislazione e dei programmi regionali, determina indirizzi generali di assetto del territorio.
4. La Provincia trasmette alla Regione i programmi pluriennali ed il piano territoriale di coordinamento al fine dell'accertamento della conformità agli indirizzi regionali della programmazione socio-economica e territoriale.
5. La Provincia accerta la compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai Comuni con le previsioni del piano territoriale di coordinamento.
6. Gli Enti e le Amministrazioni pubbliche, nell'esercizio delle rispettive competenze, si conformano al Piano Territoriale di coordinamento della Provincia e tengono conto

del suo programma pluriennale.

Art. 41 Convenzioni

1. Nell'ambito della propria autonomia e delle finalità di promozione e sostegno dello sviluppo sociale e civile della comunità locale, la Provincia sviluppa rapporti con altre Province, con i Comuni, con la Regione, con altri Enti Pubblici e privati, anche attraverso convenzioni.
2. Le convenzioni stabiliscono i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3. Qualora sia ritenuto opportuno, la convenzione può prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato della Provincia e/o degli altri Enti partecipanti ai quali saranno affidate le funzioni oggetto della convenzione.
4. La Provincia in collaborazione con i soggetti di cui al comma 1, può partecipare alla promozione, alla organizzazione ed alla fornitura di servizi che interessano lo sviluppo economico, sociale, civile e culturale della propria comunità.
5. La Provincia collabora con lo Stato, con la Comunità Economica Europea, con la Regione e con tutti gli altri Enti ed Istituzioni che hanno poteri di intervento in materie interessanti la Comunità Locale, al fine di accrescere il numero e le qualità dei servizi resi alla popolazione.

Art. 42 Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata della Provincia, di uno o più Comuni, della Regione, di Amministrazioni Statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il Presidente, qualora la competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento spetti alla Provincia, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro utile adempimento.
2. L'accordo può prevedere, altresì, procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.
3. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il Presidente convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate.
4. L'accordo consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale dal Presidente ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel Foglio Annunzi Legali della Provincia.
5. L'accordo, qualora adottato con decreto del Presidente della Regione, produce gli

effetti della intesa di cui all'art. 91 del Decreto del Presidente della Repubblica 24.7.1977 n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del Comune interessato.

6. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal Presidente e composto da rappresentanti degli Enti interessati, nonchè dal Commissario di Governo o dal Prefetto della provincia interessata o loro delegato, se all'accordo partecipano Amministrazioni Statali o Enti pubblici nazionali.

Art. 43

Servizi pubblici locali

1. La Provincia nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici, che abbiano per oggetto la produzione di beni e le attività rivolte a realizzare i fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi riservati in via esclusiva alla Provincia sono stabiliti dalla legge.

3. La Provincia può gestire i servizi pubblici in economia, in concessione a terzi, a mezzo azienda speciale, a mezzo consorzi, a mezzo istituzione, a mezzo di società di capitali con prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuno, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.

4. Nell'affidamento della gestione dei servizi a terzi la Provincia, in considerazione delle loro finalità sociali, privilegia nel rispetto delle norme di legge, le forme associate e cooperative che valorizzino il volontariato e promuovano nuova occupazione con particolare riguardo a quella giovanile e femminile.

5. Per la gestione dei servizi pubblici locali la Provincia prevede appositi regolamenti.

Art. 44

Istituzione dei Servizi Sociali

1. Per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale la Provincia può prevedere la costituzione di una apposita Istituzione.

2. L'Istituzione è organismo strumentale della Provincia dotato di autonomia gestionale.

3. Organi dell'Istituzione sono il Consiglio d'Amministrazione, il Presidente e il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

4. Il Direttore è nominato e può essere revocato con delibera della Giunta.

5. Il Direttore dell'Istituzione può essere dipendente dell'Amministrazione, in tal caso

e possedendone i requisiti, gli viene riconosciuto un inquadramento ad personam pari alla prima qualifica dirigenziale, finchè dura l'incarico.

6. Al Direttore e al restante personale relativo all'organico della Istituzione si applicano gli accordi di comparto di cui all'art. 6 della Legge 29.3.1983 n. 93 come per gli impiegati della Provincia.

7. Lo stato giuridico, il trattamento economico, la disciplina, la formazione dei rapporti e la cessazione dell'impiego dei dipendenti della Istituzione è del tutto analogo a quello dei dipendenti della Provincia.

Art. 45

Norme di funzionamento dell'Istituzione

1. La Provincia con la delibera di costituzione delle Istituzioni per i servizi sociali adotta i seguenti provvedimenti:

- a) conferisce il capitale di dotazione costituito dai beni mobili ed immobili, ed il capitale finanziario;
- b) approva un apposito regolamento per il funzionamento degli organi, della struttura e degli uffici della Istituzione;
- c) approva uno schema di regolamento di contabilità;
- d) dota l'Istituzione del personale occorrente al buon andamento e per il perseguimento degli scopi.

2. La Provincia con deliberazione del Consiglio Provinciale, determina la finalità e gli indirizzi della Istituzione per i servizi sociali, ai quali il Consiglio di amministrazione stesso dovrà conformarsi.

3. L'Istituzione deve informare la propria attività ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Essa ha l'obbligo del pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi compresi i trasferimenti.

4. Il Collegio dei Revisori dei Conti della Provincia esercita le sue funzioni anche nei confronti delle Istituzioni per i servizi sociali.

Art. 46

Aziende Speciali

1. Per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale la Provincia può costituire una o più Aziende Speciali.

2. L'Azienda Speciale è ente strumentale della Provincia dotata di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio Statuto, approvato dal Consiglio Provinciale.

3. Organi dell'Azienda Speciale sono:

- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Presidente;
- Il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale, è nominato per concorso pubblico.

4. Spetta alla Provincia conferire il capitale di dotazione, determinare le finalità e gli indirizzi, approvare gli atti formali, verificare i risultati della gestione, provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali.

5. Lo Statuto dell'Azienda Speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica gestionale.

6. Ulteriori specificazioni e discipline per le Aziende Speciali sono stabilite dalle leggi vigenti.

Art. 47 Consorzi

1. La Provincia può partecipare alla costituzione di Consorzi con altre Province e Comuni per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste dall'art. 46 del presente Statuto, in quanto compatibili.

2. A questo fine il Consiglio Provinciale approva a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del richiamato articolo 46, unitamente allo Statuto del Consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del Consorzio, della trasmissione alla Provincia degli atti fondamentali del Consorzio stesso.

4. Il Presidente della Provincia o suo delegato fa parte dell'Assemblea del Consorzio con responsabilità pari alla quota fissata dalla convenzione e dallo Statuto del Consorzio.

TITOLO V**ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI****Art. 48****Regolamenti di organizzazione**

1. La Provincia disciplina con appositi regolamenti la dotazione organica del personale e in conformità alle norme del presente Statuto, l'organizzazione degli Uffici, Servizi e coordinamento degli stessi.

Art. 49**Organizzazione degli Uffici**

1. La struttura organizzativa dell'ente è articolata in:

- segretario generale;
- direttore generale;
- complesso di servizi e/o uffici organizzati in conformità dell'apposito regolamento.

Art. 50**Organizzazione del Personale
Disciplina dello Status del Personale**

1. Sono disciplinati con il regolamento del personale:
- a) le strutture organizzative, gli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi, i principi fondamentali di organizzazione degli uffici;
 - b) i procedimenti di costituzione, modificazione di stato giuridico ed estinzione del rapporto di pubblico impiego;
 - c) i criteri per la determinazione delle qualifiche funzionali e dei profili professionali in ciascuna di esse compresi;
 - d) i criteri per la formazione professionale e l'addestramento;
 - e) i ruoli organici, la loro consistenza e la dotazione complessiva delle qualifiche;
 - f) le garanzie del personale in ordine all'esercizio delle libertà e dei diritti fondamentali;
 - g) le responsabilità dei dipendenti, comprese quelle disciplinari;
2. Il regolamento si ispira ai principi della pari opportunità fra uomo e donna.
3. Il personale è inquadrato in qualifiche funzionali e dirigenziali in relazione al grado di complessità della funzione ed ai requisiti richiesti per lo svolgimento della stessa ed è collocato in aree di attività.
4. L'organizzazione degli Uffici e dei servizi deve basarsi su criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità.
5. La Provincia favorisce attraverso proposte di azioni positive, la rimozione degli ostacoli all'accesso al lavoro e allo sviluppo di carriera delle donne.

Art. 51 **Segretario Provinciale**

1. La Provincia ha un segretario titolare, dirigente pubblico dipendente da apposita Agenzia e iscritto all'albo di cui all'art. 98, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.
2. Il Segretario rimane in carica fino alla scadenza del mandato del Presidente che lo ha nominato. Egli peraltro continua ad esercitare le funzioni fino alla nomina del successore.
3. Il Segretario nel rispetto delle direttive impartitegli dal Presidente, da cui dipende funzionalmente:
 - sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, qualora non sia stato nominato il direttore generale;
 - svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente;
 - partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
 - può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
 - può essere incaricato dal Presidente di svolgere le funzioni di direttore generale;
 - esercita ogni altra funzione attribuitagli da leggi, regolamenti o conferitagli dal Presidente.

Art. 52 **Vice Segretario**

1. La Provincia ha un Vice Segretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario.
2. Il Vice Segretario coadiuva il Segretario nell'esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo, lo supplisce e lo sostituisce ad ogni effetto di legge in tutti i casi di vacanza, assenza ed impedimento, e, comunque, ogni qualvolta ve ne sia la necessità.
3. Il Vice Segretario è nominato dal Presidente fra i dirigenti dell'Ente e dura in carica fino alla scadenza del mandato del Presidente che lo ha nominato.
4. Ad esso compete il trattamento economico corrispondente al massimo livello previsto.

Art. 53 **Direttore Generale - Nomina**

1. Il Presidente può nominare, previa deliberazione della Giunta che esprime al riguardo parere non vincolante, un direttore generale al di fuori della dotazione organica.
2. Qualora il Presidente intenda avvalersi di un direttore generale, con proprio decreto manifesta detta volontà e approva l'avviso pubblico di selezione al quale dovrà essere data ampia diffusione.

3. Il regolamento di organizzazione stabilirà le regole per la selezione dei candidati.

4 Il Presidente con il provvedimento di nomina del direttore generale disciplina i rapporti di questo con il Segretario provinciale, fermo restando che è esclusa ogni forma di dipendenza gerarchica dell'uno dall'altro e che restano ferme le competenze attribuite in via esclusiva dalla legge ad ognuno di essi.

5. Nel caso in cui il direttore generale sia individuato fra i dirigenti dell'ente, egli cessa immediatamente dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il regolamento stabilirà le regole per la sua eventuale riammissione in servizio alla cessazione delle funzioni di direttore generale.

6. La durata dell'incarico di direttore generale non può eccedere quella del Presidente che lo ha nominato. Egli può, comunque essere revocato in qualsiasi momento dal Presidente, previo parere non vincolante della Giunta.

Art. 54

Direttore generale - funzioni

1. Compete al direttore generale:

- 1) l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi determinati dagli Organi elettivi, avvalendosi dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti;
- 2) la sovrintendenza in generale alla gestione dell'ente garantendo il perseguimento di livelli ottimali di efficienza e di efficacia;
- 3) la proposta di piano esecutivo di gestione di cui all'art. 169, D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 da sottoporre all'approvazione della giunta per il tramite del Presidente;
- 4) la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 197, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
- 5) il coordinamento e la sovrintendenza dei dirigenti;
- 6) la definizione dei criteri generali per l'organizzazione degli uffici, previa informazione alle rappresentanze sindacali e nel rispetto dell'art. 5, D.Lgs. 29/93 e delle direttive del capo dell'amministrazione;
- 7) la determinazione degli orari di servizio, di lavoro e di apertura al pubblico, previa informazione alle rappresentanze sindacali ed eventuale esame congiunto e nel rispetto dei criteri di cui agli artt. 5, lett. d), 17, comma 2 e 60 D.Lgs. 29/93, dei contratti collettivi e del potere di coordinamento del sindaco di cui all'art. 50, comma 7, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
- 8) la proposta al capo dell'Amministrazione di misure sanzionatorie a carico dei dirigenti per responsabilità da risultato;
- 9) l'adozione degli atti di competenza dei dirigenti inadempienti, previa diffida;
- 10) ogni altra competenza attribuitagli dal regolamento di organizzazione.

Art. 55

Dirigenza

1. Il presente Statuto ed il regolamento di organizzazione disciplinano le funzioni, le responsabilità e le modalità di valutazione dei dirigenti, prevedendone in particolare:

- a) le competenze;
- b) l'attribuzione di responsabilità gestionali degli obiettivi fissati dagli organi deliberativi della Provincia;

c) le modalità dell'attività di coordinamento tra il Direttore Generale e i Dirigenti ovvero fra il Segretario Generale e Dirigenti.

2. Nell'attribuzione delle competenze ai dirigenti è da osservarsi il principio della distinzione tra funzione politica e funzione dirigenziale in forza del quale spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dal presente Statuto e dai regolamenti ed agli organi elettivi poteri di indirizzo e di controllo.

3. Spetta agli Organi elettivi definire gli obiettivi programmatici, indicare le relative scale di priorità, impartire le conseguenti direttive generali e verificare i relativi risultati; al personale dirigenziale spetta la responsabilità della gestione amministrativa.

Art. 56

Compiti dei dirigenti

1. Ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo, nell'ambito degli indirizzi fissati dagli organi elettivi dell'Ente e delle compatibilità degli stanziamenti di bilancio.

2. Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati.

3. I Dirigenti sono tenuti a garantire l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa, secondo il principio di legalità e l'esigenza della tempestività ed economicità della gestione e della semplificazione e trasparenza delle procedure.

4. I Dirigenti su delega del Presidente possono rappresentare l'Amministrazione Provinciale, anche presso Enti ed Organismi Comunitari, Statali, Regionali e locali".

Art. 57

Doveri della Dirigenza

1. I Dirigenti devono attenersi alle direttive generali legittimamente emanate dai competenti Organi Provinciali.

2. Di fronte a provvedimenti non ritenuti conformi a legge, i Dirigenti hanno l'obbligo di esprimere il loro dissenso.

3. I Dirigenti sono tuttavia tenuti ad attuare i provvedimenti e ad osservare le disposizioni che, nonostante il dissenso espresso, vengono impartiti per iscritto, salvo che non si tratti di atti vietati dalla legge penale.

4. I Dirigenti sono responsabili degli atti che pongono in essere autonomamente e condividono la responsabilità degli atti cui hanno concorso, salvo che non abbiano espresso il loro dissenso.

Art. 58

Controllo sostitutivo sugli atti della dirigenza

1. Gli atti assunti dai dirigenti nell'ambito delle funzioni loro attribuite, sono definitivi.

Art. 59

Valutazione delle attività dei dirigenti

1. L'attività dei dirigenti è valutata annualmente in relazione alla tempestività ed alla completezza con la quale sono stati raggiunti gli obiettivi assegnati, tenuto conto anche delle condizioni ambientali e organizzative e della concreta disponibilità delle risorse umane, strumentali e finanziarie.

Art. 60

Incarichi a tempo determinato

1. La copertura dei posti di dirigente o di alta specializzazione, intendendosi come tali quelli che richiedono per l'accesso un diploma di laurea, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o eccezionalmente, previa deliberazione motivata dalla Giunta, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti della qualifica da ricoprire. La nomina disposta con atto del Presidente non può eccedere la durata del mandato dello stesso.

2. Il regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli uffici stabilirà limiti, criteri e modalità per la stipula dei contratti di lavoro a tempo determinato.

Art. 61

Collaborazioni esterne

1. La Giunta Provinciale qualora si renda necessario il ricorso a competenze tecnico-professionali altamente qualificate o specializzate, può affidare studi, ricerche, attività di collaborazione coordinata, temporanea o continuativa ad università, istituti, enti, docenti universitari, professionisti ed altre persone delle quali sia notoriamente riconosciuta la specifica competenza.

2. I provvedimenti di incarico devono contenere l'indicazione dello specifico oggetto della prestazione, delle modalità secondo cui l'incarico deve essere espletato, del termine entro cui deve essere completato, dell'ammontare del compenso previsto e delle modalità di verifica dei risultati, nonché delle strutture di riferimento. Il compenso viene determinato sulla base di un progetto di ricerca o di attività dal quale risulti anche la natura dell'impegno organizzativo e i tempi necessari.

3. I provvedimenti di incarico a persone estranee all'Amministrazione Provinciale devono essere corredati da un dettagliato curriculum professionale del prestatore, atto a dimostrare le esperienze specifiche nella materia o nel settore cui si riferisce l'incarico.

Art. 62

Norme di disciplina del personale

1. Apposito regolamento disciplinerà, secondo le norme di legge e sulla base del contratto collettivo di lavoro le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio.

TITOLO VI**FINANZA E CONTABILITA'****Art. 63****Finanza Locale**

1. La Provincia ha autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse, proprie e trasferite, nell'ambito della legge sulla finanza pubblica.
2. La Provincia ha, altresì, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.
3. Alla Provincia spettano le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di propria competenza, e su quelli ad essa trasferiti o delegati con legge dello Stato o della Regione, adottando le relative procedure di riscossione.

Art. 64**Bilancio e Programmazione finanziaria**

1. La Provincia delibera entro il termine fissato dalla legge il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità, e integrità, veridicità pareggio finanziario e pubblicità.
2. Le scelte del bilancio debbono rispecchiare gli indirizzi della mozione programmatica.
3. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale di durata pari a quella della Regione Marche.
4. Il bilancio ed i suoi allegati devono comunque essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.
5. Le determinazioni dei dirigenti dei servizi, che comportano impegni di spesa sono trasmesse al dirigente del servizio ragioneria e sono esecutive con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
6. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio, secondo le disposizioni del regolamento.
7. Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
8. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio Provinciale entro il 30 giugno dell'anno successivo.
9. La annuale sessione sul bilancio è l'occasione per l'esame e la verifica dello stato di attuazione dei piani e programmi della Provincia e delle aziende dipendenti.

Art. 65

Attività contrattuale

1. Agli appalti dei lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate, alle locazioni, la Provincia provvede mediante contratti.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da determinazione del dirigente competente indicante:
 - a) il fine con cui in contratto si intende perseguire in conformità agli indirizzi ricevuti;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.
3. Il Segretario Generale roga i contratti di cui al comma primo.
4. Il Consiglio Provinciale approva il regolamento di contabilità di amministrazione del patrimonio e dei contratti.
5. La Provincia si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.

Art. 66

Revisione economico-finanziaria

1. Il Consiglio Provinciale elegge, con voto limitato a due componenti, il collegio dei revisori composto di tre membri, scelti in conformità al disposto dell'art.234 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.
2. I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta; sono revocabili per inadempienza.
3. Il Collegio dei Revisori collabora con il Consiglio Provinciale nella sua funzione di controllo e di indirizzo; esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
4. A tal fine i revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente, nonché tutti i poteri previsti dal Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.
5. Nella relazione di cui al comma 3 il Collegio dei Revisori esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
6. Il Consiglio Provinciale può affidare al Collegio dei Revisori il compito di eseguire periodiche verifiche di cassa.
7. I Revisori, ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Ente ne riferiscono immediatamente al Consiglio.

Art. 67**Controllo economico interno di gestione**

1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità, il buon andamento e la trasparenza dell'azione amministrativa, è istituito in via permanente il controllo interno della gestione secondo le norme stabilite dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento di contabilità.
2. Il controllo di gestione è il processo diretto a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza e il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.
3. Il controllo di gestione ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale della Provincia ed è svolto in riferimento ai singoli servizi e centri di costo verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti.
4. Il controllo di gestione è affidato ad un apposito servizio di controllo interno composto da dirigenti o funzionari dipendenti della Provincia e da esperti anche esterni all'Amministrazione provinciale.
5. Il servizio di controllo interno fornisce le conclusioni del predetto controllo agli amministratori della Provincia ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi proponendo ai Dirigenti responsabili dei servizi, di fornire gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili.
6. Le impostazioni tecniche e le ulteriori modalità di effettuazione del controllo interno di gestione sono stabilite dal regolamento di contabilità.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 68

Modificazioni e abrogazione dello Statuto

1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto, sono deliberate dal Consiglio Provinciale con la procedura di cui all'art. 6 comma 4 e 5, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.
2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto in sostituzione di quello precedente.
3. L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello Statuto, comporta l'approvazione del nuovo.
4. Nessuna iniziativa per la revisione o l'abrogazione, totale o parziale, dello Statuto può essere presa se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dell'ultima modifica, fatte salve modifiche dovute a norme di legge.

Art. 69

Adozione dei regolamenti

1. Il regolamento interno del Consiglio Provinciale è deliberato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Statuto.
2. Gli altri regolamenti previsti dal presente Statuto, esclusi quello di contabilità e quello per la disciplina dei contratti, sono deliberati entro sei mesi dalla data di cui al comma 1.
3. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui ai precedenti commi continuano ad applicarsi le norme dei medesimi regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto.

Art. 70

Entrata in vigore

1. Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione ed affisso all'albo pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi.
2. Il Presidente invia lo Statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
3. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio.
4. Il Segretario Provinciale appone in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione

dell'entrata in vigore.